Legge di bilancio 2025: interconnessione del registratore telematico con gli strumenti di pagamento elettronico

Con la Legge di Bilancio 2025 il legislatore ha introdotto una serie di misure che vanno nella direzione di un sempre minore utilizzo dei contanti e di un controllo sempre più rigoroso a carico dei contribuenti, basato sulle informazioni che emergono dall'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico. Contestualmente, si tenta di venire incontro alle esigenze degli esercenti, introducendo un termine obbligatorio per l'accredito degli importi dei pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici diversi dai bonifici.

Premessa

La Legge di Bilancio 2025, Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, prevede all'art. 1, commi 74 e 75, l'introduzione di una serie di disposizioni in materia di pagamenti elettronici finalizzate al contrasto all'evasione.

In particolar modo, viene introdotto l'**obbligo di interconnessione del registratore telematico con gli strumenti di pagamento elettronico**, a partire dal 1° gennaio 2026.

Contestualmente, i commi 66 e 67 del medesimo art. 1 introducono disposizioni in merito ai **pagamenti effettuati con strumenti elettronici** (diversi dai bonifici, ovvero gli incassi POS e similari) stabilendo un **termine per l'accredito** degli importi afferenti a tali pagamenti.

L'interconnessione tra il registratore telematico e gli strumenti di incasso elettronici

A partire **dal 1° gennaio 2026**, entrerà in vigore un nuovo obbligo per gli esercenti, volto a garantire un maggiore controllo sulle transazioni economiche e la loro corretta certificazione fiscale.

L'art. 1, comma 74, della Legge di Bilancio 2025, Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, interviene infatti in modifica al comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 (in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi).

Tale **comma 3** viene integralmente riscritto, con decorrenza 2026, prevedendo che la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati **nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico**.

La nuova formulazione della norma prevede che **lo strumento hardware o software** mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici sia **sempre collegato** allo strumento mediante il quale sono memorizzati i corrispettivi, e trasmessi in forma aggregata i dati dei corrispettivi giornalieri, **nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri**.

In sintesi, ogni operazione di pagamento elettronico effettuata con carte di credito, debito o altri strumenti digitali sarà automaticamente memorizzata e trasmessa all'Agenzia delle Entrate, attraverso il registratore telematico.

La novità entrerà in vigore **nel 2026**; gli esercenti avranno quindi un anno di tempo per adeguare i registratori telematici in uso alle nuove disposizioni che, grazie al collegamento con gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali), memorizzeranno e trasmetteranno all'Agenzia delle

Entrate non solo i corrispettivi sulla base dei documenti commerciali emessi, ma anche le informazioni di tutte le transazioni elettroniche effettuate (tranne le informazioni che consentono di identificare il soggetto pagatore).

L'**ammontare delle transazioni elettroniche** sarà memorizzato e trasmesso all'Agenzia delle Entrate **indipendentemente** dal fatto che il relativo **corrispettivo** sia stato **certificato**.

In tal modo, evidentemente, eventuali discrepanze emergeranno in tempi ancora più celeri di quanto non accada ora, a seguito dell'incrocio del flusso dei dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate dai contribuenti, tramite registratore telematico, ed i dati trasmessi dai gestori dei circuiti di pagamento.

Per quanto la norma non effettui un espresso rinvio, è tecnicamente inevitabile che l'adeguamento del registratore telematico, finalizzato all'interconnessione con gli strumenti di pagamento elettronico, potrà essere effettuato solo al momento del rilascio delle necessarie **specifiche** da parte dell'Agenzia delle Entrate (salvo che non si debba fare riferimento a quelle a suo tempo rilasciate per i c.d. "sistemi di incasso evoluto").

L'interconnessione comporterà la necessità di tenere conto di una molteplicità di aspetti, quali la possibilità "fisica" di connessione del RT con gli strumenti di incasso in moneta elettronica anch'essi "fisici" (ovvero, i terminali POS). Altresì, occorre comprendere come potrà essere tecnicamente effettuata l'interconnessione con gli innumerevoli strumenti di pagamento in moneta virtuale che prescindono da un supporto fisico, quali le numerose app disponibili sul mercato (PayPal, Satispay, ecc.).

Difficile da immaginare, infine, è anche l'interconnessione degli strumenti di incasso con quelli di certificazione dei corrispettivi diversi dal RT, quali l'applicazione gratuita "Documento commerciale on line" dell'Agenzia delle Entrate,

che può essere utilizzata da pc, o anche da *device* mobile.
In attesa di comprendere le modalità di concreta attuazione delle misure neo introdotte, è bene evidenziare che il mancato rispetto del termine, attualmente fissato nel 1° gennaio 2026, comporterà pesanti sanzioni, di seguito esaminate.

Le nuove sanzioni per la violazione dell'obbligo di interconnessione RT e strumenti di incasso in moneta elettronica

Il **regime sanzionatorio** per il mancato rispetto delle disposizioni introdotte dal comma 74 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 è stato dettagliato nei successivi commi 75 e 76, con l'introduzione di sanzioni che saranno comminate in caso di mancato collegamento tecnico e, distintamente, di sanzioni per il caso di violazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dell'ammontare degli incassi elettronici.

Di fatto, nel primo caso si applicherà la medesima sanzione prevista in caso di mancata installazione del registratore telematico, mentre nel secondo caso la sanzione è quella prevista per la mancata certificazione dei corrispettivi.

Violazione	Sanzione
Mancato collegamento tecnico RT – Strumenti di incasso elettronico	**Pecuniaria**: In caso di mancato collegamento tecnico tra sistemi di pagamento elettronico e registratori telematici, si applicheranno le medesime sanzioni previste per la mancata installazione del misuratore fiscale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, e dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997. L'importo varia da 1.000 a 4.000 euro. **Accessoria**: Può essere disposta la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, per un periodo compreso tra due e sei mesi.

Violazione	Sanzione
Mancata memorizzazione o trasmissione dei dati afferenti agli incassi in moneta elettronica	**Pecuniaria**: nel caso in cui non vengano memorizzate o trasmesse le informazioni relative agli incassi elettronici, si applicheranno sanzioni analoghe a quelle previste per la mancata trasmissione o memorizzazione dei corrispettivi, come indicato dall'art. 11, comma 2-quinquies, e dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997. La sanzione è pari al 70% dell'IVA o al 10% dei corrispettivi non soggetti a IVA, con un minimo di 500 euro. **Accessoria**: In caso di reiterate violazioni (quattro distinte in cinque anni), è prevista la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività da tre giorni a un mese. Se la violazione supera i 50.000 euro, la sospensione può variare da uno a sei mesi.

Ridotti i tempi di accredito degli incassi elettronici

A fare da contraltare alle misure introdotte in materia di interconnessione del RT con gli strumenti di incasso in moneta elettronica, a differenza di quanto accaduto in passato, non si riscontra alcuna previsione in ordine al riconoscimento di un credito di imposta per le spese di adeguamento che, ancora una volta, gli esercenti dovranno affrontare.

Una, seppur magra, consolazione, si può trovare in quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025, che all’art. 1, comma 66, introduce disposizioni volte a regolamentare i **tempi di accredito degli incassi POS**, grazie alle quali gli esercenti beneficeranno di tempi più rapidi per il trasferimento dei fondi.

Tale disposizione prevede che in caso di pagamento effettuato attraverso strumenti elettronici (esclusi i bonifici) l’accredito degli importi giornalieri a favore del beneficiario avvenga **entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento** e, in ogni caso, **con valuta il giorno della ricezione dell’ordine medesimo**.

Vi è da evidenziare che, ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 67, le disposizioni cui sopra entreranno in vigore a metà del 2025, posto che viene previsto che i prestatori dei servizi di pagamento si adeguino alle nuove disposizioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Tuttavia, salvo proroghe, gli esercenti dovranno pazientare ancora solo alcuni mesi, per poi vedersi accreditare, come logica impone, l’ammontare di quanto incassato in moneta elettronica con valuta pari a quella dell’incasso stesso.

(MF/ms)